



# COMUNE DI PIANCASTAGNAIO

(Provincia di SIENA)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 30/04/2015

**OGGETTO: regolamento comunale per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti) - modifiche ed approvazione**

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile nella Sede Comunale alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge

	presente	assente		presente	assente
VAGAGGINI LUIGI- Sindaco	X		CAPOCCHI FRANCO	X	
CERONE ELIO	X		AREZZINI ENRICO	X	
BENSI ELISABETTA	X		ROSSI ENIO	X	
PICCINI ENZO	X		BECHINI SAMUELE	X	
DEMURU ANTONIO	X		SACCHI ANNA	X	
VENIER ALBERTO	X		BAFFONI LUCIANO	X	
SBROLLI MANUELA	X				

Risultano: PRESENTI N.13 ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza VAGAGGINI LUIGI SINDACO .

Assiste il Segretario Comunale Dott. BASTA PIETRO

LA SEDUTA E' PUBBLICA

### LETTO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente  
Fto VAGAGGINI LUIGI

Il Segretario Comunale  
Fto Dott. BASTA PIETRO

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile dell'affissione certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio *online* del Comune, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutiva decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione. Contestualmente è comunicata ai Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Data

Il responsabile Area Affari Generali  
Fto Dott. Pietro Basta

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE  
Basta Pietro

## Il Responsabile del Servizio

VISTA la Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la legge suddetta consente di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni non solo nei casi previsti dall'art. 1, comma 659 di detta legge, ma anche per alcune fattispecie in cui sia ritenuto opportuno intervenire, in forza dell'art. 1, comma 660 e 682;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24/07/2014;

PREMESSO che l'art. 10 'AGEVOLAZIONE PER MOTIVI SOCIALI OD ASSISTENZIALI' del regolamento succitato recita quanto di seguito riportato:

*Ai sensi dell'art. 1, comma 559, della legge n. 147 del 27.12.2013 la tariffe del tributo è ridotta, per i residenti nel comune di Piancastagnaio, nelle seguenti ipotesi:*

*1. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 30% per le abitazioni con unico occupante con un ISEE non superiore a quello annuale stabilito per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate; lo status di unico occupante dovrà essere attestato da autocertificazione del contribuente, dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;*

*2. La tassa è ridotta del 50% se l'unico occupante è ultrasessantacinquenne con un ISEE non superiore a quello annualmente stabilito per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate della zona socio sanitaria Amiata Val d'Orcia.*

*Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 27.12.2013 la tariffe del tributo è ridotta, per i residenti nel comune di Piancastagnaio, nelle seguenti ipotesi:*

*1. La tassa è ridotta al 30% per i nuclei familiari composti da due ultrasessantacinquenni con un ISEE non superiore a quello annualmente stabilito per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate della zona socio sanitaria Amiata Val d'Orcia;*

*2. La tassa è ridotta del 50% per i nuclei familiari con un portatore di handicap con invalidità del 100% e con ISEE non superiore a quello annualmente stabilito per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate della zona socio sanitaria Amiata Val d'Orcia.*

*Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse unicamente su domanda dell'avente diritto da presentarsi entro il 30 Aprile.*

*Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione, entro 60 giorni dall'evento; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla norma vigente e verrà applicata la sanzione prevista per l'infedele denuncia.*

*Per i nuclei familiari che abbiano avuto nell'anno di riferimento un reddito pari o inferiore al minimo vitale come deliberato annualmente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per i quali siano intervenuti i servizi sociali con interventi a sostegno del reddito è prevista l'esenzione totale di tale tassa.*

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/11/2014 'TARI (Tassa Rifiuti) - individuazione limite ISEE per accesso ad agevolazioni per motivi sociali od assistenziali';

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione di intervenire nuovamente in favore delle fasce più deboli della popolazione, prevedendo quindi agevolazioni distinte, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia attraverso l'applicazione dell'ISEE e per specifici nuclei familiari;

CONSIDERATO, altresì, che è volontà dell'Amministrazione ridurre la tassazione per gli immobili storici, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e successive modifiche, in considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti;

CONSIDERATO che per trasparenza e semplicità di consultazione si ritiene opportuno e necessario provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento unitario, anziché solamente delle modifiche che si ritengono apportate;

**propone**

di approvare la bozza di regolamento per la gestione della TARI, allegata alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

Propone inoltre

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### *ART. 1*

#### **PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### *ART. 2*

#### *SOGGETTI PASSIVI*

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

### **ART. 3**

#### **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

### **ART. 4**

#### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;

## **UTENZE DOMESTICHE**

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori.

Le circostanze di cui al presente punto devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione;

- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), non arredate e non utilizzate, ove non vi sia la presenza di soggetti residenti.

Le circostanze di cui al presente punto devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione;

- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, ove sia evidente l'assenza di frequentazione umana; le semplici manutenzioni ordinarie (riparazioni interne, rifacimenti intonaci e pavimentazioni ed interventi similari) non vengono prese in considerazione ai fini dell'inapplicabilità del tributo.

Le circostanze di cui al presente punto devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione;

- Legnaie.

Le circostanze di cui al presente punto devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione;

- Locali non pavimentati e privi di massetto ("a terra").
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

## **UTENZE NON DOMESTICHE**

- Locali destinati ad esercizio di attività, privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), non arredati, non forniti di impianti, attrezzature e, comunque, per i quali non risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi, fatta eccezione per quelli che, seppur nelle condizioni descritte, vengono utilizzati come ricovero di veicoli, deposito materiali od altro, anche a scopo privato (questa tipologia di locali utilizzati a scopo privato rientra nella categoria delle utenze domestiche).

Le circostanze di cui al presente punto devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione;

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti.

Le circostanze di cui al presente punto devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione;

- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- Falegnamerie che utilizzano gli scarti della lavorazione per la produzione di energia, nel rispetto della normativa vigente;

Le circostanze di cui al presente punto devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione;

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana.

Le circostanze di cui al presente punto devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione;

- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre;
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

- Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 6.

## **ART. 6 SUPERFICI NON SOGGETTE AL TRIBUTO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie la percentuale di riduzione pari al 60%.

3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea e congrua documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

## **ART. 7**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti;

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **ART. 8**

### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

## ART. 9

### ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come sotto riportate:

Cat.	DESCRIZIONE
A	abitazioni, alberghi (escluso locali atti alla ristorazione)
B	autorimesse (non uso domestico) e locali sportivi
C	magazzini e depositi merci
D	negozi di vendita di beni non deperibili, botteghe artigiane inferiori ai 150 mq.
E	banche, assicurazioni ed altri uffici o studi privati
F	negozi di vendita di beni deperibili inferiori ai 150 mq.
G	ristoranti, bar ed attività similari
H	laboratori artigiani e mostre
I	distributori di carburanti
L	Negozi di vendita sopra i 150 mq.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria, per le utenze non domestiche, si fa riferimento all'attività svolta prevalentemente, sulla base delle risultante del certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività; nel caso in cui dal certificato camerale risulti plurima iscrizione per attività prevalente, qualora sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, si provvederà ad imputare a dette superfici la tariffa corrispondente alla categoria di riferimento. Pertanto, la tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, salvo nei casi appena descritti o quando vi siano attività o usi non prevalenti, svolti nell'ambito degli stessi locali o aree, con incidenza sul totale di almeno il 30% dell'intera superficie.

3. Nel caso di attività ricettive verrà tenuta comunque distinta l'area destinata a ristorazione dalle altre.

4. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

## ART. 10

### AGEVOLAZIONI PER MOTIVI SOCIALI OD ASSISTENZIALI

1) Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 27.12.2013 la tariffe del tributo è ridotta, per i residenti nell'immobile oggetto di agevolazione, nelle seguenti ipotesi:

1. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 30% per le abitazioni con unico occupante e con un ISEE non superiore a € 7.700,00 in corso di validità;

2. La tassa è ridotta del 50% se l'unico occupante è ultrasessantacinquenne e con un ISEE non superiore a € 7.700,00 in corso di validità;



3. La tassa è ridotta del 30% per le abitazioni con nucleo familiare composto da due ultrasessantacinquenni e con un ISEE non superiore a € 7.700,00 in corso di validità;
4. La tassa è ridotta del 50% per le abitazioni con nucleo familiare con un portatore di handicap con invalidità del 100% e con ISEE in corso di validità non superiore a € 7.700,00 ;
5. La tassa è ridotta del ...% per le abitazioni di residenza di nuclei familiari monogenitoriali e monoreddito con uno o più figli minori a carico, con un ISEE in corso di validità non superiore a € 7.700,00 e residenti nel comune di Piancastagnaio da non meno di anni \_\_\_\_\_.

2) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse unicamente su apposita domanda/dichiarazione dell'avente diritto da presentarsi entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello di tassazione, considerando tali dichiarazioni valide anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, compreso il superamento del limite ISEE. In caso di modificazioni, il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione, entro 60 giorni dall'evento; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla norma vigente e verrà applicata la sanzione prevista per l'infedele denuncia.

3) Per i nuclei familiari che abbiano avuto nell'anno di tassazione un reddito pari o inferiore al minimo vitale come deliberato annualmente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per i quali siano intervenuti i servizi sociali con interventi a sostegno del reddito è prevista l'esenzione totale della tassa. In tal caso è necessaria una relazione sociale da parte dell'Assistenza Sociale di zona.

**Norma transitoria:** per l'anno d'imposta 2015, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il termine del 31 luglio 2015.

## **ART. 11**

### **AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 27.12.2013 si prevede una riduzione del 50% della tassa per tre anni per le nuove attività commerciali ed artigianali che si insedino nel territorio del Comune.

Per accedere all'agevolazione i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita richiesta, ove si dichiara espressamente che si tratta di una nuova attività.

Per nuova attività si intende una attività che vada ad incrementare effettivamente il numero di attività commerciali o artigianali presenti nel territorio; non si potranno quindi considerare nuove attività, ad esempio, esercizi per i quali interviene un cambio di ragione sociale, proprietà ed altra fattispecie simile.

## **ART. 12**

### **AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO E DELLE FRAZIONI**

Al fine di favorire il recupero, anche dinamico del centro storico e delle frazioni, l'Amministrazione prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 27.12.2013, una riduzione del 50% della tassa per tre anni per le attività commerciali ed artigianali che trasferiscono la propria sede operativa nel centro storico o nelle frazioni.

Per accedere all'agevolazioni i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita richiesta, ove si dichiara espressamente l'ubicazione della vecchia sede operativa e quella della nuova.

Se si tratta di imprese di cui all'art. precedente la riduzione sarà del 75%.

## **ART. 13**

## **AGEVOLAZIONI PER IMMOBILI STORICI**

In considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie degli immobili storici vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e successive modifiche è calcolata nella misura del ....% limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato. (vedi regolamento Lucca, Convento mq 1374 a ruolo)

### **ART. 14**

#### **ESENZIONI**

Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 27.12.2013, si prevede l'esenzione dal tributo per i seguenti immobili;

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
- b) gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
- c) i locali ed aree delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, socio assistenziale, sanitaria, di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, ad esclusivo beneficio della popolazione residente nel territorio del Comune;
- d) le IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizio alla persona o in persone giuridiche di diritto privato;
- e) le sedi delle Contrade;
- f) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

### **ART. 15**

#### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 30% per le utenze il cui punto di accesso alla pubblica via (escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti) sia posto a distanza superiore a 800 metri dal punto di conferimento dell'indifferenziato più vicino.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
3. Il tributo è dovuto in misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria.

### **ART. 16**

#### **CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI**

1. Le riduzioni/agevolazioni non sono cumulabili.

ART. 17

## **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 18

## DICHIARAZIONE

1. I Soggetti passivi della tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente, a mezzo fax o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la dichiarazione relativa ai locali e alle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere:

### Per le utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- e. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

### Per le utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Entro lo stesso termine del 20 gennaio, devono essere dichiarate le modifiche apportate ai locali e alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse che comportano una diversa determinazione d'imposta ed i locali e le aree di cui all'art. 6, ove specificato. In quest'ultimo caso, le dichiarazioni di variazione tardive per improduttività di rifiuti non implicano applicazione di sanzione, bensì la decorrenza dalla prima annualità iscrivibile successiva alla denuncia.
5. Si considerano validi i pagamenti sostenuti a nome di altri soggetti, anche se deceduti, su immobili per i quali non siano avvenute variazioni tali da comportare una diversa determinazione d'imposta, fermo restando l'obbligo di voltura dell'intestazione che verrà inserita a ruolo dalla prima annualità iscrivibile successiva alla denuncia; anche in questo caso, le denunce tardive non implicano applicazione di sanzione.
6. L'erede di un utente deceduto in corso d'anno può chiedere, in sede di dichiarazione, l'intestazione dell'utenza sin dal 1° gennaio dell'anno di decesso.
7. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita dichiarazione entro gli stessi termini di cui al precedente articolo (20 gennaio successivo alla fine occupazione o detenzione) che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la cessazione si è verificata, così come riportato in denuncia.
8. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio; la cessazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato il subentro.
9. Qualora la dichiarazione di cessazione non sia stata presentata entro i termini previsti dal presente regolamento, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per i bimestri successivi alla fine dell'occupazione se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio o a far data dalla presentazione della dichiarazione in caso che non vi sia alcun subentrante.
10. In linea generale, il principio ispiratore deve essere quello che non può verificarsi una doppia imposizione sullo stesso immobile per lo stesso periodo.

## **ART. 19**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

### **PARERI DI COMPETENZA**

**Il Responsabile del Servizio**

VISTO l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnica.

Motivo parere:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Fto Pietro Basta

Piancastagnaio, 28/04/2015

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

**Il Responsabile del Servizio**

VISTO l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità contabile

Motivo parere:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Fto Dott. Pietro Basta

Piancastagnaio, 28/04/2015

Il Sindaco illustra il punto.

Il consiglio dispone che la percentuale di riduzione sia stabilita nel 50% e che la residenza nel comune sia da almeno 1 anno.

All'art. 13 è stabilito che per le residenze storiche sia stabilita la riduzione del 50% dai 400 mq ai 600 mq e l'esenzione per le superfici eccedenti i 600 mq.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 12 Astenuti n. 1 (Sbrolli)

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la suestesa proposta di deliberazione conformemente come presentata dal Responsabile del servizio

**Stante l'urgenza**, con separata votazione palese, con voti unanimi, legalmente resi ed accertati,

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000.